



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIO-
NE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa Sebastiana Ciardo	Presidente
d.ssa Maura Cannella	Giudice
dott. Gigi Omar Modica	Giudice estensore

A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti;
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso con ricorso depositato



il 12/09/2017 ed iscritto al n. 14783 dell'anno 2017 del ruolo generale promosso:

DA

[REDACTED] nato il a (Avv. TRAMONTE CARLO)

– ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI

– resistente –

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO


OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/01/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c. **[REDACTED]**
[REDACTED] nato in Costa D'Avorio il 1998, c.f. provvisorio: ha proposto opposizione avverso il provvedimento





(emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani il 26.4.17) con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex* art. 14, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

-La Commissione Territoriale sopra indicata si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35-*bis*, comma 8, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e depositando apposita memoria difensiva, con la quale ha richiamato le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente.

Dall'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale si apprendono le seguenti circostanze.





Il Signor ██████ lasciava la Costa D'Avorio nel dicembre del 2016, ancora minorenne, per problemi familiari.

Il ricorrente nel proprio Paese di origine lavorava con il carro attrezzi per il recupero delle auto, ed accudiva la madre paralizzata.

Il ragazzo, cresciuto in una famiglia musulmana, ha una relazione con una ragazza cristiana e, quindi, i due giovani si scontrano con il rifiuto delle famiglie, in particolare dei rispettivi padri, di approvare la loro relazione.

Quando il fidanzato "ufficiale" – cioè quello scelto dal padre - della ragazza viene ucciso, si sparge la voce che autore del delitto sia stato proprio il Signor ██████ ed un suo amico viene picchiato a sangue.

Il ricorrente, allora, cerca aiuto nella propria famiglia, ma riceve il rifiuto del padre, che da sempre contrario alla relazione del figlio con una ragazza cristiana, lo ripudia, costringendolo di fatto a fuggire.

All'uopo bisogna non sottacere che il ragazzo, all'epoca dei fatti, era ancora minorenne, e quindi impreparato ad affrontare la situazione che si era venuta a creare senza l'appoggio della propria famiglia.

Il Signor ██████, allora, lascia la Costa D'Avorio e giunge in Algeria, dove anche lì è costretto a fuggire e si reca con un suo amico in Libia.

In Libia inizia a lavorare, ma presto si accorge delle persecuzioni della polizia nei confronti degli immigrati di colore; viene a sapere, infatti dell'arresto del suo amico, e spaventato decide di lasciare il Paese e, giunto in Italia, presenta richiesta di protezione internazionale, anche alla luce della grave situazione venutasi a creare nel proprio Paese di origine.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a soste-





gno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello “*status*” di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza dello stesso.

A prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all’attendibilità delle provalazioni del ricorrente, deve rilevarsi che i potenziali rischi per l’incolumità allegati non appaiono riconducibili a ragioni legate alla religione professata, ovvero all’appartenenza ad un dato gruppo etnico o sociale ovvero ancora all’ideologia politica abbracciata.

Si tratta, piuttosto, di un rischio asseritamente ricollegato a ragioni di carattere sentimentale.

Il timore di patire un pregiudizio lamentato dal ricorrente non è suscettibile, pertanto, di integrare un rischio di “*persecuzione*” correlato a motivi di “*razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica*” nell’accezione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 251/07.

Va, pertanto, respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

Con riferimento alla domanda di riconoscimento della **protezione sussidiaria** di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, non può, invero, nella specie ravvisarsi un pericolo di “*danno grave*” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo dianzi ricordato avuto riguardo alla peculiare situazione attualmente esistente nel paese di origine del richiedente ed alla specifica condizione dello stesso.

Il racconto sulle vicende personali reso dal ricorrente, infatti, non è allo stato supportato da documentazione e – pur non potendosi escludere che quanto rappresentato da costui sia corrispondente al vero





e pur non essendo emersi elementi di palese o evidente inverosimiglianza o contraddittorietà - non consente al momento una valutazione di attendibilità, alla luce dei parametri fissati dalla normativa.

Avuto riguardo , invece, alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso della Costa D'Avorio ricavabili dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative per la tutela dei diritti umani, nonché dalle informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (*European Asylum Support Office*) (v. *Human Rights Watch, Côte d'Ivoire: UN Peacekeeping Mission Ends, 30 June 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/59563fbd4.html>, United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cote d'Ivoire, 3 March 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/58ec8a4d13.html> nonché Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Côte d'Ivoire, 22 February 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/58b0340b13.html>), non è presente in Costa d'Avorio un conflitto armato interno o internazionale, né comunque una situazione di violenza indiscriminata, risultando in particolare che il conflitto conseguito alla crisi post-elettorale del 2010-2011 ha avuto termine ad aprile 2011 con la cattura di Laurent Gbagbo, che nonostante il permanere di una situazione ancora non del tutto soddisfacente sotto il profilo dei diritti umani e delle impunità per i crimini commessi nel periodo della crisi le elezioni del 25 ottobre 2015 si sono svolte in un clima generalmente pacifico e che da allora è stato avviato un processo volto al consolidamento della pace e al superamento*





dei pregressi disordini sociali.

In tal senso depongono anche le più aggiornate informazioni contenute nel report di Amnesty International del 22 febbraio 2018, reperibile all'indirizzo web <http://www.refworld.org/docid/5a9939224.html>, recante unicamente il riferimento, quali episodi di attacco armato, a sporadici fatti commessi nella parte settentrionale del paese in danno di obiettivi militari.

Ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.

Alla stregua delle superiori considerazioni, va ritenuto che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Può, invece, trovare accoglimento (anche alla luce dei chiarimenti resi dalla recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità n. 4455/2018) la domanda – formulata dal ricorrente in via subordinata – diretta a conseguire il riconoscimento del diritto ad ottenere un **permesso di soggiorno per motivi umanitari** ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.

In proposito va osservato che, all'epoca dell'ingresso del ricorrente nel territorio italiano, della formulazione dell'istanza diretta ad ottenere le forme di protezione internazionale riconosciute dal nostro ordinamento e dell'instaurazione del presente giudizio di impugnazione, la





suddetta norma era in vigore.

Recentemente, tuttavia, l'art. 1 del D.L. n. 113/18, munito di immediata efficacia precettiva e successivamente convertito in legge ordinaria - legge n. 132/2018 -, articolo rubricato "*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*", ha statuito, al comma 1, lett. b), che "*all'art. 5 - D.Lgs. n. 286/1998 - al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole "per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12- quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.Lgs. 28.01.2008 n. 25"*.

Per effetto dell'anzidetta novella, l'istituto del permesso di soggiorno per "*gravi motivi umanitari*" contemplato dalla previgente versione della norma è stato sostituito con una pluralità di permessi di soggiorno riconosciuti in presenza di talune fattispecie "*tipiche*" preventivamente individuate (bisogno di cure mediche, patimento di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, provenienza da un Paese che si trova in una situazione temporanea di calamità, compimento di atti di particolare valore civile).

La nuova disciplina non prevede alcuna disposizione transitoria atta a regolare i procedimenti finalizzati ad ottenere il riconoscimento, in sede giurisdizionale, di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari nell'accezione contemplata dalla previgente normativa.

L'unica disposizione transitoria riscontrabile nel testo del decreto è costituita dal comma 9 dell'art. 1, a mente del quale "*Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di*





soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.

Orbene, può ritenersi che la norma citata debba trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge non solo nella fase amministrativa (ossia nell’ambito dell’*iter* di primo esame della domanda avanzata dallo straniero da parte delle competenti Commissioni Territoriali) ma anche nella fase giurisdizionale.

Ciò lo si ricava, per un verso, dal rilievo che la norma sopra citata pare fare riferimento alla tipologia di titolo di soggiorno in concreto attribuibile da parte dell’autorità amministrativa preposta (ossia della Questura territorialmente competente) in presenza di una statuizione con la quale la Commissione abbia, eventualmente, già deliberato circa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario idonei ad escludere l’immediato rimpatrio ed a giustificare il rilascio di un titolo legittimante il regolare soggiorno del richiedente asilo all’interno del territorio dello Stato.

Per altro verso, opinando nel senso di escludere dal meccanismo di “conversione” anzidetto lo straniero rispetto al quale sia stata accertata in sede giurisdizionale, sia pure in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza di circostanze di fatto compiutamente perfezionate in epoca anteriore e suscettibili di configurare, alla stregua della previgente normativa, “*gravi motivi di carattere umanitario*” si creerebbe una irragionevole – e pertanto inaccettabile – disparità di trattamento rispetto a coloro il cui diritto, pur sorto nella medesima epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del decreto-legge e basato su analoghe ragioni, sia stato riconosciuto in sede amministrativa.





Occorre, in altri termini, scongiurare il rischio di applicare un trattamento penalizzante in ragione di variabili (quale la maggiore o minore durata dei procedimenti preordinati all'accertamento del diritto di ottenere una forma di protezione internazionale) del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.

La soluzione interpretativa sopra illustrata appare, allora, senz'altro applicabile laddove – come nel caso di specie - la condizione personale del richiedente asilo idonea al riconoscimento del permesso di soggiorno “*per gravi motivi umanitari*” nell’accezione già prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 si atteggi a circostanza di fatto preesistente rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, oggetto di mero accertamento successivo (restando indifferente il fatto che detto accertamento sia stato effettuato in sede “amministrativa” ovvero in sede giurisdizionale).

Precisato quanto sopra in merito all’applicazione della normativa sulla protezione umanitaria antecedente all’entrata in vigore del recente decreto legge n. 113 del 2018 – poi convertito nella legge n. 132/2018 -, occorre osservare come nella fattispecie sussistano i presupposti per il detto riconoscimento, tenuto conto, per un verso, del fatto che il ricorrente – appena diciannovenne - non appare assistito da una rete di familiari con i quali potrebbe tornare a convivere una volta rimpatriato (lo stesso ha asserito che è orfano di madre, che è stato ripudiato dal proprio padre e che ha solamente un fratello più piccolo), nonché, per altro verso, considerato che costui ha lasciato il proprio paese ancora minorenni ed ha vissuto per 8 mesi nella difficile realtà della Libia.

Gli elementi sopra evidenziati [ovverosia la giovane età del ricorrente - nato nel ‘98 -, la circostanza indiscussa che lo stesso si allontana-





va dal proprio paese quando ancora era minorenni e, dunque, accollandosi il rischio di un viaggio estremamente pericoloso e pieno di insidie per una persona non pienamente matura (ciò indicando lo stato di estremo ed oggettivo disagio da questi vissuto in quel momento della propria esistenza), le modalità estremamente rischiose e drammatiche di ingresso nel territorio italiano (tramite un barcone e mettendo in pericolo la propria vita), la tempestività della domanda di protezione internazionale – dato questo rilevante ex art. 3, comma V, del D. Lgs. n. 251/2007 –, la permanenza per quasi un anno nella difficile realtà della Libia, alle condizioni di instabilità politica generale e di insoddisfacente rispetto dei diritti umani fondamentali sussistenti nel paese di provenienza] inducono a ritenere la sussistenza di quelle ragioni di vulnerabilità – soggettiva ed oggettiva – che vengono comunemente interpretate quali gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio e suscettibili di giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.

Non va dimenticato a questo proposito che, come chiarito dalla Suprema Corte di legittimità con la pronuncia n. 4455/2018, *“L'art. 3, comma 1, della L. n.110 del 2017 ha introdotto il c.1.1, dopo il comma 1 dell'art. 19 [del T.U. sulla immigrazione: n.d.r.], nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle "violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani"”*.

Proprio dal raffronto (richiesto dalla pronuncia di legittimità testé detta) tra le condizioni [soggettive (familiari e lavorative) ed oggettive (rispetto dei diritti umani)] alle quali il ricorrente andrebbe incontro qualora fosse rimpatriato ed il positivo e fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso dallo stesso emerge come vi siano i presupposti



per il riconoscimento della misura invocata, essendo fondato il rischio che lo stesso – ove rimpatriato - vada incontro ad *“una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* (Cassazione n. 4455/2018).

In Costa D’Avorio il 46,3% della popolazione (percentuale questa in costante crescita nell’ultimo ventennio) è sotto la linea di povertà ([https://www.indexmundi.com/it/Costa D’Avorio /popolazione_sotto_la_linea_di_poverta.html](https://www.indexmundi.com/it/Costa_D'Avorio/popolazione_sotto_la_linea_di_poverta.html)), mentre la situazione generale di insicurezza ed insufficiente rispetto dei diritti umani fondamentali emerge con evidenza da tutte le principali fonti internazionali (v. i report annuali sopra citati di *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, etc.).

La Farnesina, tra l’altro, con nota dell’11 gennaio 2017, valida ad oggi, avverte come :*“Alla luce del quadro generale di insicurezza nell’intera area sabeliana, interessata anche da fenomeni di matrice terroristica, permangono, soprattutto nelle regioni dell’Ovest, al confine con la Liberia, criticità a livello di sicurezza e possibili minacce terroristiche. La sicurezza resta precaria anche a causa della presenza di forze irregolari e bande armate, anche di ispirazione jihadista (agguati per strada). Sono sconsigliati i viaggi nelle province delle Dix-Huit Montagnes, Haut Sassandra, Moyen-Cavally e Bas Sassandra se non dettati da effettiva necessità (motivi professionali o in ambito di Organizzazioni ben stabilite nel Paese). Parimenti si sconsigliano viaggi nel Nord del Paese, al confine con il Mali.*

Le autorità ivoriane hanno disposto un rafforzamento dei controlli nel Paese e delle misure di sorveglianza per quanto concerne l’accesso a siti ritenuti particolarmente sensibili (es. hotel, centri commerciali, scuole internazionali). Anche alla luce






dell'attacco armato che ha avuto luogo il 13 marzo 2016 a Grand Bassam, in prossimità degli stabilimenti Etoile du Sud e Tavernes Bassamoise, causando numerose vittime e feriti, si invitano i connazionali a mantenere una elevata soglia di attenzione, ad evitare luoghi ad elevata frequentazione e a tenersi informati sugli sviluppi della situazione sui media".

Il riconoscimento quanto meno della protezione umanitaria – per ragioni legate anche alla instabilità ed insicurezza del paese di provenienza del ricorrente - è contenuto, del resto, in numerose pronunce della giurisprudenza di merito [cfr., fra le altre, le ordinanze rese dal Tribunale di Cagliari il 9.1 e 17.4 (Rg.n. 4042/17) del 2018, dal Tribunale di Bologna del 19.3.18, dal Tribunale di Salerno il 5.10.17, dal Tribunale di Bari il 4.8.2017, nonché la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 21.4.17, tutte reperibili in *www.meltingpot.org*].

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.



**P.Q.M.**

1) rigetta le domande, avanzate dal ricorrente, dirette a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero di persona ammessa alla protezione sussidiaria;

2) dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari** ai sensi dell'art. dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98;

3) dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 15/01/2019.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Gigi Omar Modica

Sebastiana Ciardo

